

Fw:RISPOSTA REGIONE LOMBARDIA SU IVA 4% sui sussidi e documenti

Buongiorno,

in generale per fruire dell'aliquota ridotta la persona con disabilità deve, al momento dell'acquisto, produrre copia del certificato, rilasciato dalla competente ATS/ASST, attestante l'esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.

Tali certificati dovranno già indicare la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per l'accesso ai benefici fiscali relativi ai sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità (Decreto MEF del 7 aprile 2021, che modifica all'articolo 2 del decreto del 14 marzo 1998, a partire dal 4 maggio 2021).

Qualora il certificato non riporti il collegamento funzionale tra il bene e la menomazione permanente, sarà necessario integrare lo stesso con una certificazione rilasciata dal medico curante, contenente l'attestazione necessaria per l'applicazione dell'IVA ridotta del 4 per cento.

Questo è quanto riportato nella [Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità dell'Agenzia delle Entrate](#).

Ovviamente i verbali rilasciati in precedenza non esplicitavano tale specifica.

Rispetto ad una eventuale scadenza dei certificati rilasciati dai medici specialisti si allega una risposta dell'Agenzia delle Entrate che riporta proprio la problematica da lei sottoposta:

".. la possibilità di esibire il certificato del medico curante e non del medico specialista è riconosciuta solo per gli acquisti da effettuarsi successivamente all'entrata in vigore del citato comma 2-bis dell'articolo 2. Pertanto, nel caso in cui il verbale della commissione medica pubblica non contenga le indicazioni relative al collegamento funzionale tra menomazione permanente e sussidi tecnici informatici, perché rilasciato in data anteriore alle modifiche apportate all'articolo 2 del d.m. 14 marzo 1998 (4 maggio 2021), è necessario esibire l'attestazione del medico specialista. Il suddetto quadro normativo e di prassi evidenzia, quindi, che per entrambe le suddette attestazioni mediche non esistono limiti temporali di scadenza."

In ogni caso, approfondiremo la questione con l'agenzia dell'entrate in modo da poter fornire informazioni ancora più chiare e inequivocabili.

Cordiali saluti

